

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 31 dicembre 1997

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica quattro **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della **Gazzetta Ufficiale** bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 23 dicembre 1997, n. 454.

Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità Pag. 4

DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1997, n. 455.

Disposizioni urgenti nel settore delle comunicazioni radiomobili Pag. 23

DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1997, n. 456.

Proroga di termini relativi al settore universitario ed alla ricerca scientifica Pag. 24

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1997, n. 457.

Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione Pag. 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 dicembre 1997.

Nomina del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Pag. 31

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 dicembre 1997.

Nomina dei Sottosegretari di Stato al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Pag. 31

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

DECRETO 3 novembre 1995.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Salò.
Pag. 32

DECRETO 22 dicembre 1997.

Modalità di riscossione delle somme a seguito della chiusura dei servizi di cassa degli uffici del territorio, degli uffici tecnici erariali e delle conservatorie dei registri immobiliari.

Pag. 32

DECRETO 23 dicembre 1997.

Attivazione della procedura di esecuzione automatica delle volture catastali soggette a trascrizione presso le conservatorie dei registri immobiliari di Bari, Ravenna, Venezia, gli uffici del territorio di Pisa e Potenza, nonché presso le circoscrizioni dei registri immobiliari di Milano 1 e Milano 2 dell'ufficio del territorio di Milano Pag. 36

DECRETO 23 dicembre 1997.

Esecuzione automatica delle volture catastali relative ad atti civili, giudiziari ed amministrativi, la cui trascrizione viene eseguita presso le conservatorie dei registri immobiliari ed i servizi di pubblicità immobiliare degli uffici del territorio Pag. 36

DECRETO 27 dicembre 1997.

Tariffe delle tasse automobilistiche Pag. 51

DECRETO 27 dicembre 1997.

Modalità di pagamento delle tasse automobilistiche Pag. 52

DECRETO 29 dicembre 1997.

Attivazione dei centri di servizio delle imposte dirette e indirette Pag. 53

DECRETO 30 dicembre 1997.

Modificazioni delle percentuali di compensazione stabilite con decreto ministeriale 12 maggio 1992, ai sensi dell'art. 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 Pag. 53

DECRETO 31 dicembre 1997.

Modalità e condizioni per l'applicazione del beneficio della non imponibilità all'IVA delle cessioni di beni a viaggiatori diretti in altro Stato membro, effettuate nei punti vendita siti nell'ambito di porti, aeroporti, ovvero a bordo di navi e aeromobili durante i trasporti intracomunitari di viaggiatori Pag. 54

Ministero del tesoro

DECRETO 19 dicembre 1997.

Determinazione della maggiorazione forfettaria da riconoscersi per l'anno 1998 agli istituti di credito per le operazioni agevolate di credito peschereccio di esercizio previste dalla legge 28 agosto 1989, n. 302. Pag. 54

DECRETO 19 dicembre 1997.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi per l'anno 1998 agli istituti di credito per le operazioni di finanziamento previste dalla legge 25 maggio 1978, n. 234 (credito navale). Pag. 55

DECRETO 19 dicembre 1997.

Determinazione, per l'anno 1998, della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont. Pag. 55

DECRETO 19 dicembre 1997.

Determinazione, per l'anno 1998, della maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato per il settore turistico alberghiero. Pag. 55

DECRETO 19 dicembre 1997.

Determinazione, per l'anno 1998, della maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato alle imprese artigiane. Pag. 56

DECRETO 19 dicembre 1997.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscere, per il 1998, agli intermediari per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio. Pag. 56

DECRETO 19 dicembre 1997.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscere, per il 1998, alle banche per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento. Pag. 56

DECRETO 19 dicembre 1997.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi per il 1998 alle banche, per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato per il settore fondiario-edilizio. Pag. 57

DECRETO 19 dicembre 1997.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi per il 1998 alle banche, per gli oneri connessi alle operazioni di credito agli enti locali territoriali Pag. 57

DECRETO 20 dicembre 1997.

Determinazione del tasso di riferimento da applicarsi alle operazioni di mutuo a tasso variabile, effettuate dagli enti locali ai sensi dei decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318, 31 agosto 1987, n. 359, 2 marzo 1989, n. 66, nonché della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1998. Pag. 58

DECRETO 20 dicembre 1997.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi alle operazioni di mutuo effettuate nell'ambito degli interventi di ristrutturazione ed ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1998. Pag. 59

DECRETO 20 dicembre 1997.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi alle operazioni di mutuo effettuate per la realizzazione del programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1998 Pag. 59

DECRETO 23 dicembre 1997.

Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura per il trimestre gennaio-marzo 1998. Pag. 60

DECRETO 24 dicembre 1997.

Nuove misure dei tassi d'interesse sui libretti di risparmio nominativi ed al portatore non vincolati e vincolati ed istituzione di una nuova serie di buoni postali fruttiferi. Pag. 62

Ministero dell'industria
del commercio e dell'artigianato

DECRETO 19 dicembre 1997.

Criteria di applicazione delle priorità regionali di cui all'art. 6-bis, comma 2, del decreto ministeriale n. 527/1995, e successive modifiche e integrazioni (agevolazioni legge n. 488/1992). Pag. 65

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale
per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 16 ottobre 1997.

Approvazione del contratto di programma nel settore turistico tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e la Nuova Concordia S.r.l. (Deliberazione n. 206/97).
Pag. 74

CIRCOLARI

Ministero dell'industria
del commercio e dell'artigianato

CIRCOLARE 23 dicembre 1997, n. 234416.

Legge n. 488/1992. Rettifica di un errore materiale nell'allegato 1 (aree ammissibili alle agevolazioni) della circolare n. 234363 del 20 novembre 1997, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese valide con riferimento alle domande presentate a decorrere dal 1997.

Pag. 75

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Mancata conversione del decreto-legge 31 ottobre 1997, n. 373, recante: «Proroga di termini in materia di finanza locale» Pag. 76

Ministero del tesoro: Cambi di riferimento del 30 dicembre 1997 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312. Pag. 76

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla direttiva del Presidente del Consiglio 14 novembre 1997 recante: «Linee guida per il risanamento dell'Ente Poste italiane». (Direttiva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 293 del 17 dicembre 1997) Pag. 76

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 257/L

LEGGE 27 dicembre 1997, n. 453.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998 e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000.

97G0492

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 258

Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1997.

Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998.

97A10398

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 259

Commissione nazionale per le società e la borsa

DELIBERAZIONE 22 dicembre 1997.

Regolamento concernente la redazione dei prospetti informativi per l'ammissione di strumenti finanziari alle negoziazioni in borsa e nel mercato ristretto. (Deliberazione n. 11125).

97A10447

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo, di cui alle leggi 5 giugno 1990, n. 135 e 4 dicembre 1993, n. 492, regolate a tasso variabile è pari al 6,55%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1998 è pari al 7,35%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1997

p. Il direttore generale: PAOLILLO

97A10479

DECRETO 23 dicembre 1997.

Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura per il trimestre gennaio-marzo 1998.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il proprio decreto del 24 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 26 settembre 1997, recante la «classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari»;

Visto da ultimo il proprio decreto del 25 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 30 settembre e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di procedere per il trimestre 1° luglio 1997-30 settembre 1997 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 e dall'Ufficio italiano dei cambi nei

confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo;

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° luglio 1997-30 settembre 1997 e tenuto conto della variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento;

Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° luglio 1997-30 settembre 1997, sono indicati nella tabella riportata in allegato (allegato A).

2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento è riportata separatamente in nota alla tabella.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1998.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 1998, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati della metà.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (allegato A).

2. Le banche e gli intermediari finanziari al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi.

3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono per il trimestre 1° ottobre 1997-31 dicembre 1997 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nel decreto del Ministro del tesoro del 24 settembre 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1997

Il Ministro: CIAMPI

ALLEGATO A

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)

Medie aritmetiche dei tassi sulle singole operazioni delle banche e degli intermediari finanziari non bancari, corrette per la variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto. Periodo di riferimento della rilevazione: 1° luglio-30 settembre 1997. Applicazione dal 1° gennaio fino al 31 marzo 1998.

CATEGORIE DI OPERAZIONI	CLASSI DI IMPORTO (in milioni)	TASSI MEDI (su base annua)
Aperture di credito in conto corrente (1) (**)	fino a 10	15,21
	oltre 10	12,43
Anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche (2) (**)	fino a 10	12,29
	oltre 10	10,39
Factoring (3)	fino a 100	11,88
	oltre 100	10,68
Crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche (4)		15,12
Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari (5) (**)	fino a 10	27,07
	oltre 10	22,00
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio (6)	fino a 10	21,39
	oltre 10	17,97
Leasing (7)	fino a 10	22,39
	da 10 a 50	14,88
	da 50 a 100	12,74
	oltre 100	10,42
Credito finalizzato all'acquisto rateale (8)	fino a 2,5	31,27
	da 2,5 a 10	22,90
	oltre 10	15,52
Mutui (9)		9,48

Avvertenza. — Ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, i tassi rilevati devono essere aumentati della metà.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica.

(**) I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,41 punti percentuali.

Legenda delle categorie di operazioni

(Decreto del Ministro del tesoro del 24 settembre 1997; istruzioni applicative della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi:

- (1) Aperture di credito in conto corrente con e senza garanzia.
- (2) Banche: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; altri finanziamenti a breve e a medio e lungo termine alle unità produttive private.
- (3) Factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri.
- (4) Banche: crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a medio e lungo termine.
- (5) Intermediari finanziari non bancari: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti a famiglie di consumatori e a unità produttive private, a breve e a medio e lungo termine.
- (6) Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio; i tassi si riferiscono ai finanziamenti erogati ai sensi del D.P.R. n. 180 del 1950 o secondo schemi contrattuali ad esso assimilabili.
- (7) Leasing con durata fino e oltre i tre anni.
- (8) Credito finalizzato all'acquisto rateale di beni di consumo.
- (9) Mutui a tasso fisso e variabile con garanzia reale.

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto del Ministro del tesoro del 24 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 26 settembre 1997, ha ripartito le operazioni di credito in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; limitatamente a talune categorie è data rilevanza alla durata, all'esistenza di garanzie e alla natura della controparte. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di «credito personale», «credito finalizzato», «leasing», «mutuo», «altri finanziamenti» e «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio» i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le «aperture di credito in conto corrente», gli «anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale» e il «factoring» — i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione — vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La commissione di massimo scoperto non è compresa nel calcolo del tasso ed è oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella misura media praticata.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario.

I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base di una rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto alla precedente rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel campione avviene per estrazione casuale e riflette la distribuzione per area geografica. Mediante opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di operazioni rilevate viene esteso all'intero universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come rapporto tra la numerosità degli strati nell'universo e quella degli strati del campione.

La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. La tabella — che è stata definita sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi — è composta da 19 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le categorie di finanziamento riportate nella tabella sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto.

I mercati nei quali operano le banche e gli intermediari finanziari si differenziano talvolta in modo significativo in relazione alla natura e alla rischiosità delle operazioni. Per tenere conto di tali specificità, alcune categorie di operazioni sono evidenziate distintamente per le banche e gli intermediari finanziari.

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche decadali e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Ambedue le rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi decadali non sono comprensivi degli oneri e delle spese connessi col finanziamento e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento a breve termine di importo superiore a 150 milioni.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati sono stati corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento.

Dopo aver aumentato i tassi della metà, così come prescrive la legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.

97A10480

DECRETO 24 dicembre 1997.

Nuove misure dei tassi d'interesse sui libretti di risparmio nominativi ed al portatore non vincolati e vincolati ed istituzione di una nuova serie di buoni postali fruttiferi.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il libro III, capo V e capo VI, del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 173 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come modificato dal decreto-legge 30 settembre 1974, n. 460, convertito dalla legge 25 novembre 1974, n. 588;

Visto il titolo V e il titolo VI dei regolamenti di esecuzione del codice postale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1989, n. 256;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 430, recante: «Regolamento per il rilascio da parte dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni di carte nominative a banda magnetica ed a microprocessore per l'accreditamento di somme corrispondenti a titoli di pagamento ed a crediti esigibili presso gli uffici postali, nonché a denaro versato presso i medesimi uffici»;